

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA BARI

PRIMA SEZIONE

Registro Ordinanze: 465/2006
Registro Generale: 1015/2006

nelle persone dei Signori:

GENNARO FERRARI Presidente
LEONARDO SPAGNOLETTI Cons.
RAFFAELE GRECO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **21 Giugno 2006**

Visto il ricorso 1015/2006 proposto da:

CORALLO MARIA

rappresentato e difeso da:

CAPUTI JAMBRENGHI AVV.VINCENZO

con domicilio eletto in BARI-MAR.S.GIORGIO

VIA ABATE EUSTASIO, 5

presso

CAPUTI JAMBRENGHI AVV.VINCENZO

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in BARI

VIA MELO, 97

presso la sua sede

e nei confronti di

SORBELLO AGATA

*e nei confronti di
MASIELLO AMALIA*

per l'annullamento,
del giudizio sintetico di insufficiente, voto 18, espresso sulle prove scritte, un saggio ed un progetto, sostenute dalla ricorrente nell'ambito del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore bandito con d.d.g. del 22.11.2004;
degli atti connessi.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Udito il relatore Ref. RAFFAELE GRECO e uditi l'avv. Caputi Jambrenghi per la ricorrente e l'avv. dello Stato Lucia Ferrante per l'Amministrazione;

Considerato che *prima facie* il ricorso appare non privo di fondamento con riguardo alle censure articolate avverso il giudizio d'inadeguatezza formulato sulle prove della ricorrente, e che sussiste con ogni evidenza il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione della stessa dalle prove orali in corso di svolgimento;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti richiesti dall'art.21, ultimo comma, della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall'art.3 della Legge 205/2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, Sez. Prima, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, e per l'effetto dispone l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali del concorso per cui è processo.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BARI, li 21 Giugno 2006

Presidente

Estensore